



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 23/10/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 20/02/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato con l'intermediario resistente due contratti di finanziamento e segnatamente: il contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. xxx707 (di seguito contratto n. 1), stipulato in data 29/11/2011 [rectius 29/11/2013, secondo la documentazione versata in atti], estinto anticipatamente dopo il pagamento di 37 rate, in data 28/02/2017; il contratto di prestito con delegazione di pagamento n. xxx268 (di seguito contratto n. 2) stipulato in data 06/02/2015, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 18 rate, in data 30/09/2016.

Ha quindi chiesto alla luce del consolidato orientamento dell'ABF e della sentenza "Lexitor" il complessivo rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 4.096,00 (comprensivi dei € 20,00 per la presentazione del ricorso). Più precisamente, in riferimento al contratto n. 1, domanda la restituzione di: € 627,48 a titolo di "quota parte delle commissioni"; € 2.509,92 a titolo di "quota parte delle provvigioni dell'intermediario"; € 34,70 a titolo di "quota parte del premio della polizza rischio vita"; € 246,40 a titolo di "quota parte del premio della polizza rischio impiego". Nell'importo complessivo ha altresì incluso € 260,04 a titolo di "commissioni di estinzione". In riferimento al contratto n. 2, domanda la istituzione di: € 124,20 a titolo di



“quota parte delle commissioni”; € 273,26 a titolo di “quota parte delle provvigioni dell’intermediario”, nonché la corresponsione degli interessi legali maturati e maturandi. L’intermediario ha svolto le seguenti controdeduzioni: ha affermato che l’unica voce di cui spettava la restituzione in favore di parte ricorrente fosse quella relativa alle commissioni a [nome intermediario] in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento (sezione 2, lett. b) del Modulo SECCI); ha dichiarato la non spettanza dei costi/oneri *up front*, in quanto tali voci si riferiscono alla fase preliminare di trattativa e formazione del contratto (cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 4); ha svolto considerazioni sulla interpretazione della sentenza Lexitor della CGUE e sulla impossibilità delle direttive europee di spiegare efficacia orizzontale nei rapporti tra privati; ha dichiarato che la tesi del Collegio di Coordinamento giungerebbe a conseguenze paradossali; ha citato e allegato precedenti giurisprudenziali ad esso favorevoli; relativamente al contratto n. 1 ha affermato che il premio impiego è già stato rimborsato dalla Compagnia di Assicurazione per l’importo complessivo di € 122,63 (all. 7 ctd), mentre relativamente al premio vita l’intermediario dichiara di aver provveduto personalmente a rimborsare quanto dovuto; sempre in riferimento al contratto n. 1 ha altresì svolto considerazioni sulla corretta applicazione dell’importo dell’indennizzo della commissione di estinzione; ha eccepito la non spettanza delle spese legali. Ha pertanto richiesto il rigetto del ricorso e delle domande con esso avanzate in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

Rispetto al contratto n. 1, la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 37 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Dal suddetto conteggio estintivo risultano abbuonati € 5.369,20 a titolo di interessi corrispettivi non maturati (sui € 10.608,71 complessivi) ed € 627,48 a titolo di “rimborso commissione attiva”. Risultano inoltre addebitati € 260,04 a titolo di “commissioni di estinzione”. Rispetto al contratto nr 2, parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 18 rate sulle 72 complessive, sulla base del conteggio estintivo parimenti versato in atti da cui risultano abbuonati € 762,55 a titolo di interessi non maturati (sui € 1.312,45 complessivi), € 124,20 a titolo di “rimborso commissione attiva” ed € 118,80 a titolo di “rimborso spese variabili”. Accertati questi elementi, nel contratto nr. 1 risulta la voce “Commissione mandataria per la gestione del finanziamento”, la quale è pacificamente da ricondurre agli oneri *recurring*, che sono da restituire secondo il *criterio pro rata temporis*. E’ invece da considerare *up front* la “Commissione mandataria per il perfezionamento del finanziamento”. In relazione alla restituzione della commissione *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l’art. 125-sexies TUB, e l’abbia fatto con considerazioni perfettamente intellegibili, legate all’origine e agli obiettivi della disposizione di cui l’articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -“il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”. Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio. Analogo trattamento vale per le identiche voci contenute nel contratto nr. 2, in cui si rinviene pure la



voce “provvigioni intermediario”, che è anch’essa *up front*, e rispetto a cui valgono parimenti le considerazioni sopra esposte.

In relazione alla restituzione degli oneri assicurativi non fruiti, di cui al contratto nr. 1, secondo consolidati orientamenti dei Collegi ABF sul punto, il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* può considerarsi conosciuto *ex ante* ed accettato dal cliente. Rispetto agli oneri assicurativi relativi al rischio impiego, in quanto il ricorrente ha firmato la proposta di assicurazione (allegata alle controdeduzioni) da cui risulta la presa visione del foglio informativo e delle condizioni generali di polizza, individuate dal relativo codice. Inoltre dalla documentazione versata in atti risulta la corrispondenza tra il codice indicato nella proposta di assicurazione e quello riportato su nota informativa e condizioni di assicurazione.

Con riferimento agli oneri assicurativi relativi al rischio decesso, il ricorrente ha firmato la proposta di assicurazione (allegata alle controdeduzioni) dalla quale risulta la presa visione del foglio informativo e delle condizioni generali di polizza. Nella proposta di assicurazione, datata 29/11/2013 (data di sottoscrizione del contratto di finanziamento), non sono però riportati i codici identificativi dei summenzionati documenti contrattuali. Inoltre, nelle condizioni generali di polizza, che indicano una formula di rimborso alternativa, è anche presente una tabella con l’indicazione dell’importo minimo o massimo rimborsabile in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Il Collegio ha ritenuto in altre occasioni la tabella sopra riportata non sufficiente al fine di elidere il rimborso secondo il *pro rata* (Coll. Torino n. 14513/2017, come pure Coll. Torino n. 14532/2017 e Coll. Torino n. 14496/2017). Tale orientamento, è stato da ultimo confermato anche dalla più recente pronuncia del Collegio di Torino n. 3815 del 4/03/2020 con la quale si statuisce che: “...non emerge dalle CGA un parametro di rimborso univoco, pertanto, come ha già ritenuto il Collegio di Torino, dec. n. 14496/2017, in relazione a fattispecie analoga, è da ritenere che il riferimento ad una forbice di rimborso non possa concretare un valido criterio alternativo al *pro rata*; i relativi oneri sono dunque da restituire secondo tale criterio”. Pertanto in relazione a quest’ultimo onere assicurativo il criterio applicabile per determinarne la restituzione è il *pro rata temporis*.

Sulla doglianza relativa all’applicazione della penale per l’estinzione anticipata del prestito formulata in relazione al contratto nr. 1, la parte ricorrente non ha esplicitato a che titolo l’indennizzo versato sarebbe da rimborsare, né le ragioni per cui la sua applicazione sia stata priva di oggettiva giustificazione; all’epoca del rimborso del finanziamento in controversia era già in vigore l’attuale art. 125-sexies T.U.B.; e il contratto prevedeva l’applicazione della penale di anticipata estinzione entro la soglia del 1% del capitale rimborsato. Nel conteggio estintivo risulta infatti un addebito a tale titolo di € 260,04 pari all’1% del capitale residuo come riportato nel medesimo conteggio € 26.004,80 (superiore ad € 10.000,00); Pertanto è da ritenere che la penale fosse dovuta in base al contratto. Si richiama sul punto la pronuncia del Collegio di Coordinamento nr. 5909/2020, la quale ha così statuito:

“Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."

Il Collegio rileva inoltre che in relazione al contratto n. 1 nelle controdeduzioni l'intermediario ha versato in atti copia della corrispondenza intrattenuta con la Compagnia Assicurativa competente per la polizza rischio vita dalla quale si evincerebbe che l'importo di € 197,46 è da rimborsare a favore dell'odierno ricorrente. L'intermediario resistente ha altresì versato in atti evidenza contabile dell'emissione di un assegno circolare di pari importo a favore del ricorrente. In riferimento alla polizza rischio impiego l'intermediario resistente ha altresì allegato copia della corrispondenza intrattenuta con la Compagnia Assicurativa competente dalla quale risulterebbe essere stato rimborsato l'importo di € 122,63. a parte ricorrente. In relazione a questi due importi non consta conferma di ricezione da parte ricorrente.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nei due contratti presi in esame e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, è da restituire la somma risultante dalle tabelle riportate di seguito, al netto di quanto eventualmente già versato anche da terzi debitori:



Dati di riferimento del prestito

CONTRATTO N. 1			
Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,55%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	69,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	50,61%

rate pagate	37	rate residue	83	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni manadataria perfezionamento lett.A				907,20	Upfront	50,61%	459,13		459,13
Commissioni mandataria gestione lett.B				907,20	Recurring	69,17%	627,48	627,48	0,00
Provwigioni intermediario lett.c				3.628,80	Upfront	50,61%	1.836,51		1.836,51
Premio polizza rischio vita lett. G				335,66	Recurring	69,17%	232,16		232,16
Premio polizza rischio impiego lett. H				356,23	Criterio contrattuale				
Totale primo contratto				5.443,20					2.527,81

CONTRATTO N.			
Durata del prestito in anni	6	Tasso di interesse annuale	5,85%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	75,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	58,09%

rate pagate	18	rate residue	54	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni manadataria perfezionamento lett.A				165,60	Upfront	58,09%	96,20		96,20
Commissioni mandataria gestione lett.B				165,60	Recurring	75,00%	124,20	124,20	0,00
Provwigioni intermediario				364,32	Upfront	58,09%	211,65		211,65
Totale secondo contratto				695,52					307,85

TOTALE DA CORRISPONDERE		2.835,66
--------------------------------	--	-----------------

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 2.835,66) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€4.076,00) che ha calcolato l'importo di tutte le voci da rimborsare applicando il criterio del *pro rata* e ha incluso nei propri conteggi il rimborso integrale della commissione di estinzione con riferimento al contratto n. 1.

La parte ricorrente ha chiesto corresponsione degli interessi legali ed essi sono dovuti per il periodo dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.835,66, al netto di quanto eventualmente già versato anche da terzi debitori, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA